



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Carburante sbagliato: chi paga i danni?

Autore: Maura Corrado | 18/11/2016



Sbagliare carburante può costare caro, non solo alla vettura ma anche al portafogli: a dover risarcire il danno, però è il gestore dell'impianto. Vediamo come fare.

Benzina al posto del gasolio o viceversa: sembrerà strano ma succede molto più spesso di quanto si possa immaginare. E se la vettura inizia a dare problemi proprio a causa del **carburante sbagliato**, la prima cosa da fare è chiarire di chi è la responsabilità.

Carburante sbagliato: chi è responsabile?

Se il tappo del serbatoio riporta esplicitamente la tipologia di carburante richiesta dall'auto e l'errore è stato del **benzinaio**, è possibile fare causa al **gestore dell'impianto**: ciò in quanto è proprio il benzinaio, prima di rifornire l'auto, a dover controllare se il prodotto che sta erogando sia adatto. A esprimersi in tal senso anche il **Codice del Consumo [1]**: l'automobilista, infatti, è a tutti gli effetti un **consumatore** e il rifornimento va considerato come **contratto di vendita di beni di consumo**; se le premesse sono queste, la conseguenza è che il venditore/gestore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita ed è responsabile nei confronti del consumatore stesso per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene (nel caso specifico, il carburante) **[2]**.

Nel dettaglio, il gestore della pompa dovrà risarcire:

- la **spesa sostenuta per la riparazione dell'auto** (cosiddetto **danno emergente**);
- il **danno da fermo tecnico**, che riguarda il tempo durante il quale non si è potuto utilizzare il veicolo e che comprende due componenti:
 1. la prima, risarcibile in via equitativa (anche in difetto di prova specifica, secondo quanto al giudice appare equo e giusto), comprendente i costi derivanti dalle conseguenze automatiche del fermo (le spese fisse sostenute dal proprietario del veicolo nonostante il mancato uso del mezzo e il deprezzamento dello stesso durante la sosta forzata in officina);
 2. la seconda, per la quale si deve fornire la prova, comprende tutte le ulteriori voci di danno collegate, anche se indirettamente, alla sosta

forzata della vettura (spese per il noleggio della vettura sostitutiva o per l'impossibilità di eseguire una particolare attività: per esempio, un viaggio rinviato, un lavoro perso, ecc...).

Carburante sbagliato: come chiedere il risarcimento?

Chiaramente, per poter chiedere il risarcimento, occorre dimostrare che il rifornimento è stato effettuato presso il benzinaio a cui lo si chiede. Ecco perché è molto importante chiedere sempre la **ricevuta** al benzinaio stesso, in modo da avere una prova tangibile e inconfutabile che il rifornimento è stato effettuato presso la sua stazione. A questo punto, si potrà procedere, inviando prontamente una **lettera di reclamo** con ricevuta A/R in cui si chiede il risarcimento dei danni subiti, allegando il **preventivo dell'officina** dove si è andati per far accertare il danno: nella raccomandata bisogna specificare che, in caso di mancato pagamento, si ricorrerà a vie legali, le quali - naturalmente - comporterebbero per lui l'aggravio di spese per il pagamento delle spese legali e di rito.

Carburante sbagliato: come limitare i danni?

Nell'immediatezza, è quanto mai necessario cercare di limitare il più possibile i danni, dato che sbagliare carburante può costare molto caro alla vita e al motore della nostra auto. Ciò che non bisogna assolutamente fare è metterla in moto: meglio chiamare un **carro attrezzi** che possa trainare l'auto in un'officina, in modo da controllare i danni effettivi e scegliere la soluzione più adeguata per ripararli.

Note

[1] Si veda, in tal senso, Giud. Pace di Perugia, sent. n. 400 del 18.04.2015, che ha stabilito che è il titolare della stazione di servizio a dover risarcire l'automobilista, come previsto dal Codice del Consumo (d. lgs. n. 206 del 06.09.2005), in caso di gasolio non conforme dopo il rifornimento. **[2]** Dal punto di vista normativo, è, dunque, applicabile l'art. 130 del Codice del Consumo, a norma del quale il venditore è responsabile nei confronti dell'acquirente/consumatore se, in difformità rispetto agli obblighi derivanti dal contratto, il bene di consumo consegnato non è conforme rispetto a quello previsto nel contratto medesimo.